

PISSAVINI. (*Della Commissione*) La Commissione, in seguito al rinvio ad essa fatto dalla Camera degli articoli testè accennati dall'onorevole presidente, ha chiamato nel suo seno l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e gli onorevoli proponenti dei diversi emendamenti a questi articoli, e dopo una lunga e minuta discussione con unanime accordo si portò una lieve modificazione all'articolo 32, e venne formulata una nuova redazione degli articoli 33 e 34.

All'articolo 32, dove si dice: « saranno puniti con una multa del triplo al *decuplo* del danno, » si dovrebbe dire: « saranno puniti con una multa del triplo al *quintuplo* del danno. »

A questo primo comma dell'articolo 32 terrebbe dietro un secondo comma concepito nei seguenti termini:

« Saranno puniti, come il proprietario privato, il di lui coniuge e i di lui discendenti che si rendessero colpevoli delle contravvenzioni contemplate negli articoli precedenti. »

Verrebbe in seguito l'articolo 33 così formulato:

« Gli amministratori dei corpi morali saranno puniti come privati proprietari ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste dagli articoli precedenti, salve le pene maggiori nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto. »

Infine si propone l'articolo 34 così formulato dalla Giunta:

« Il padre, ed in sua mancanza il marito, il tutore ed i padroni rispondono civilmente dei danni e delle spese in cui fossero incorsi il figlio minore, gli amministratori e dipendenti, a meno che provino di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili. »

Ecco in qual modo ha esaurito la Giunta il mandato che la Camera le ha conferito sul finire della seduta di ieri.

Essa confida che voi troverete degne d'approvazione le modifiche e le aggiunte proposte, tanto più che vennero fatte col pieno accordo dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, e degli autori dei diversi emendamenti.

Se, come spero, queste nuove proposte della Giunta sono accolte, risparmierete a voi la noia di udire ed a me la fatica di pronunziare un discorso in appoggio delle medesime.

Avverto infine la Camera che sarebbero soppressi gli articoli 44 e 45, come quelli che non avrebbero più alcuna ragione di essere.

PRESIDENTE. L'articolo 32 formulato dalla Commissione sarebbe il seguente:

« I privati proprietari, i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo senza licenza, od in contraddizione del piano di economia, saranno puniti con una multa dal triplo al quintuplo del danno » (invece del decuplo, come proponeva prima).

Quindi verrebbe un secondo comma così formulato:

« Saranno puniti, come il proprietario privato, il di lui coniuge ed i di lui discendenti che si rendessero colpevoli delle contravvenzioni contemplate negli articoli precedenti. »

Onorevole Caruso, ella aveva proposto un emendamento; accetta questa redazione?

CARUSO. L'accetto, poichè è perfettamente conforme a quella da me proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo ai voti quest'articolo come l'ho letto.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 33 redatto dalla Commissione nei seguenti termini:

« Gli amministratori dei corpi morali saranno puniti come privati proprietari ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste dagli articoli precedenti, salve le pene maggiori nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto. »

Onorevole Della Rocca, mi pare che ella avesse presentato un emendamento a questo articolo.

DELLA ROCCA. Sì, ma dopo la redazione nuova dell'articolo, mi accorgo che si è fatta ragione al mio emendamento, di maniera che non ho altro da far valere.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 34. Il padre, od in sua mancanza la madre, il marito, i tutori ed i padroni rispondono civilmente delle multe, dei danni e delle spese in cui fossero incorsi i loro figli, minori, amministrati e dipendenti, a meno che provino di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alli-Maccarani.

ALLI-MACCARANI. Su questo articolo io trovo di dover avanzare due eccezioni. In primo luogo al punto ove si dice che il padre ed il padrone rispondono delle multe nelle quali siano incorsi i loro figli e i loro dipendenti. La multa tiene sempre ad un reato o ad una trasgressione, e non può colpire che colui il quale ne ha la vera responsabilità morale. Ora, se il figlio, se il dipendente trasgrediranno ad una legge, intendo, perchè è stato stabilito in genere nel diritto civile, intendo che il padre o il proprietario debbano rispondere dei danni, ma non intendo punto che debbano mutuare la pena che sta in relazione di un fatto biasimevole che non è il loro. Sarebbe un indietreggiare di fronte al progresso della scienza criminale; e questa legge non si aggira certo su materia di tale importanza da doverne prendere occasione per introdurre metodi di inquisizioni che sarebbero assolutamente eccezionali e durissimi. Ma si dirà: il padre o il principale potranno far la prova che essi non poterono impedire il fatto dei figli o dei dipendenti, e con questo si crederà dimostrare che tutto sia accomodato e che la giustizia sia fatta.

Ma, signori (e qui mi rivolgo a quelli i quali hanno